



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Cinque Maurizio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
7	11/01/2024	7	19

Oggetto:

Art. 36 - L.R. 9.8.2012, n. 26 e s.m.i. - commi 2 e 3: "Approvazione delle indicazioni operative per l'ammissione dei cacciatori agli Ambiti Territoriali della Caccia della Campania - Annata Venatoria 2024/2025".

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. l'articolo 36, comma 2, della L. R. 9.8.2012, n. 26, così come modificata dalla L.R. 6 settembre 2013, n. 12, tra l'altro, dispone *gli adempimenti relativi all'ammissione dei cacciatori agli Ambiti Territoriali di Caccia regionali (A.T.C.), la cui domanda deve essere inoltrata ai competenti Uffici regionali dal primo febbraio fino al 31 marzo di ciascun anno;*
- b. il successivo comma 3 del cennato articolo 36, tra l'altro, stabilisce che *la Giunta regionale deve determinare, per ciascun A.T.C., il numero dei cacciatori ammissibili, la sua ripartizione ed i criteri di priorità, supplementari a quelli stabiliti dalla Legge, per l'ammissione;*
- c. l'articolo 42, comma 2 della citata legge stabilisce, tra l'altro, che nelle more dell'approvazione del regolamento di attuazione si applicano le norme regolamentari attuative della legge regionale 8/1996, non in contrasto con la L. R. 26/2012;
- d. tra i regolamenti di cui al punto precedente c'è anche il "*Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.)*" emanato con D.P.G.R. n. 626/2003 e ss.mm.ii. che, tra l'altro, *disciplina le modalità per l'ammissione dei cacciatori agli Ambiti Territoriali di Caccia regionali;*

PRESO ATTO:

- a. del documento "*Disposizioni attuative dell'articolo 36, comma 3 della Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 e s. m. i.*" approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione del 9.12.2013, n. 520;
- b. del documento "*Indicazioni operative per l'ammissione dei cacciatori agli A.T.C. della Campania ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3 della L.R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.*", approvato dal Direttore Generale del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali con D.D. del 24.01.2014, n. 199;
- c. del documento "*Indicazioni operative per l'ammissione dei cacciatori agli A.T.C. della Campania ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3 della L.R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.*", approvato dal Dirigente della ex Unità Operativa Dirigenziale 08 "Pesca, Acquicoltura e Caccia" con D.D. del 19.5.2015, n. 178;
- d. del documento "*Indicazioni operative per l'ammissione dei cacciatori agli A.T.C. della Campania ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3 della L.R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.*", approvato dal Dirigente della ex Unità Operativa Dirigenziale 08 "Pesca, Acquicoltura e Caccia" con D.D. del 29.11.2016, n. 2;
- e. del documento "*Indicazioni operative per l'ammissione dei cacciatori agli A.T.C. della Campania ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3 della L.R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.*", approvato dal Dirigente della ex Unità Operativa Dirigenziale 08 "Pesca, Acquicoltura e Caccia" con D.D. del 27.1.2017, n. 27;
- f. del documento "*Indicazioni operative per l'ammissione dei cacciatori agli A.T.C. della Campania ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3 della L.R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.*", approvato dal Dirigente della Unità Operativa Dirigenziale 04 "Ufficio Centrale foreste e Caccia" con D.D. n. 3 del 23.01.2018;
- g. del documento "*Indicazioni operative per l'ammissione dei cacciatori agli A.T.C. della Campania ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3 della L.R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.*", approvato dal Dirigente della Unità Operativa Dirigenziale 04 "Ufficio Centrale foreste e Caccia" con D.D. n. 3 del 18.01.2019;
- h. del documento "*Indicazioni operative per l'ammissione dei cacciatori agli A.T.C. della Campania ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3 della L.R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.*", approvato dal Dirigente della Unità Operativa Dirigenziale 04 "Ufficio Centrale foreste e Caccia" con D.D. n. 10 del 22.01.2020;
- i. del documento "*Indicazioni operative per l'ammissione dei cacciatori agli A.T.C. della Campania ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3 della L.R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.*", approvato dal Dirigente della Unità Operativa Dirigenziale 04 "Ufficio Centrale foreste e Caccia" con D.D. n. 04 del 14.01.2021;
- j. del documento "*Indicazioni operative per l'ammissione dei cacciatori agli A.T.C. della Campania ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3 della L.R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.*", approvato dal Dirigente della Unità Operativa Dirigenziale 19 "Caccia, Pesca e Acquicoltura" con D.D. n. 14 del 22.12.2021;
- k. del documento "*Indicazioni operative per l'ammissione dei cacciatori agli A.T.C. della Campania ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3 della L.R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.*", approvato dal Dirigente della Unità Operativa Dirigenziale 19 "Caccia, Pesca e Acquicoltura" con D.D. n. 4 del 10.01.2023;

RILEVATO che dall'annata venatoria 2009-2010 è in uso in regione una procedura telematica collegata al sito web www.campaniacaccia.it che agevola, tra l'altro, i cacciatori a presentare la richiesta di ammissione agli Ambiti Territoriali di Caccia della Campania, e le Istituzioni competenti a gestire il processo di istruttoria, formazione delle graduatorie ed ammissione;

CONSIDERATO che la UOD 50.07.19 - *Caccia, Pesca e Acquacoltura* ha predisposto per l'annata venatoria 2024/2025 un nuovo documento contenente *norme e indicazioni operative per l'ammissione agli A.T.C. campani*, che prevede l'utilizzo dei succitati strumenti informatici di semplificazione;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il sopracitato documento recante le "*Indicazioni operative per l'ammissione dei Cacciatori agli A.T.C. della Campania - annata venatoria 2024/2025, ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.*", allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

VISTI

- a. il Regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia campani (A.T.C.), emanato con D.P.G.R. n. 626/2003 e ss.mm.ii;
- b. la L.R. 9 agosto 2012, n. 26;
- c. la L.R. 6 settembre 2013, n.12;
- d. la DGR n. 520 del 9.12.2013;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'U.O.D. 19 "*Caccia, Pesca e Acquacoltura*",

DECRETA

1. di **approvare** il documento "*Indicazioni operative per l'ammissione dei Cacciatori agli A.T.C. della Campania - annata venatoria 2024/2025, ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.*", allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.campaniacaccia.it;
3. di trasmettere il presente provvedimento:
 - 3.1. all'Assessore all'Agricoltura;
 - 3.2. alle UOD 50.07.22 - Avellino, UOD 50.07.23 - Benevento, UOD 50.07.24 - Caserta, UOD 50.07.25 - Napoli e UOD 50.07.26 – Salerno, ex Servizi Territoriali Provinciali della Campania;
 - 3.3. ai Comitati di gestione degli A.T.C. della Campania;
 - 3.4. all'UDCP Segreteria di Giunta - Affari Generali (40.03.03);
 - 3.5. all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Regione Campania "*Casa di Vetro*" del sito istituzionale della Regione Campania.

- CINQUE -

(Allegato)

Indicazioni operative per l'ammissione dei Cacciatori agli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) della Campania, annata venatoria 2024/2025, ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i. .

Come è noto, l'articolo 36 della L.R. 9 agosto 2012, n. 26, così come modificato dalla L. R. 6 settembre 2013, n. 12, ai commi 2 e 3, disciplina l'accesso dei cacciatori, per l'esercizio dell'attività venatoria, negli Ambiti Territoriali di Caccia della Regione Campania.

La Giunta Regionale, con conseguente deliberazione del 9.12.2013, n. 520, recante "L. R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i. - art. 36 - comma 3: adempimenti. Con allegati.", tra l'altro, ha approvato il documento "Disposizioni attuative dell'articolo 36, comma 3 della Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i."

Le funzioni delegate alle Province e alla Città Metropolitana di Napoli, ai sensi dell'articolo 8 della legge 26/2012, in materia di Caccia, sono state riallocate presso la Regione Campania, sulla scorta di Intese istituzionali, ai sensi della L.R. 9 novembre 2015, n. 14, di attuazione della c.d. *Legge Delrio*.

In tale contesto, anche gli adempimenti connessi alle iscrizioni agli ambiti territoriali di caccia campani sono di competenza della Regione Campania - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - che opera attraverso i propri Uffici territoriali.

Con il presente documento si forniscono ai cacciatori, agli Uffici competenti della Regione Campania ed agli Organi di Gestione degli A.T.C. le indicazioni operative per la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni su richiamate.

Come indicato nel documento approvato con la succitata D.G.R. n. 520/2013, il numero totale di cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C. della Campania e la relativa sua ripartizione è definito nella seguente tabella:

Tabella 1)

ATC	Numero totale di cacciatori ammissibili	Numero di cacciatori ammissibili con residenza venatoria	Numero di cacciatori ammissibili nel territorio dell'ATC senza residenza venatoria, inclusi i cacciatori residenti fuori regione	Numero di cacciatori ammissibili senza residenza venatoria per l'esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
AV	13.000	10.985	715 (*)	1.300
BN	10.521	7.300	2.169 (*)	1.052
CE	11.514	9.787	576 (*)	1.151
NA	4.010	3.463	146 (*)	401
SA	8.022	6.720	500 (*)	802
Aree contigue (**)	9.000	7.450	500 (*)	900
Totali	56.067	45.705	4.606 (*)	5.606

(*) in tale quota può confluire la disponibilità che residua da mancata assegnazione delle residenze venatorie.

(**) in tale Ambito possono esercitare la caccia, ai sensi della normativa statale vigente, solo i cacciatori residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.



Il medesimo documento, reinterpretato sulla scorta alle disposizioni della L.R. 9 novembre 2015 n. 14, consente ai Comitati di gestione degli A.T.C. Campani di:

- a) riservare, di concerto con gli Uffici regionali competenti per lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio, una quota dei posti per i cacciatori con residenza venatoria (colonna C della tabella 1) per i cittadini campani a cui è stata rilasciata per la prima volta la licenza di caccia nei 12 mesi precedenti l'inizio della stagione venatoria;
- b) riservare una quota dei posti per cacciatori ammissibili senza residenza venatoria (colonna D della tabella 1) all'accesso di cacciatori non residenti in Campania; detta quota non può essere superiore al 5% del totale di cui alla colonna B della tabella 1);
- c) riservare una quota dei posti per cacciatori ammissibili senza residenza venatoria (colonna D della tabella 1) all'accesso giornaliero di cacciatori, (fino a tre giorni settimanali, per un massimo di cinque consecutivi, giornate di silenzio venatorio escluse); detta quota è pari allo 0,5% del totale di cui alla colonna B della tabella 1);
- d) riservare una quota dei posti per i cacciatori ammissibili senza residenza venatoria per l'esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria (colonna E della tabella 1) all'accesso di cacciatori Campani che intendono esercitare la caccia all'avifauna migratoria in un A.T.C., per l'intera stagione, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della L.R. 26/2012 e s.m.i.; detta quota non può eccedere il 50% del totale di cui alla colonna E della tabella 1).

Gli organi di gestione degli A.T.C. provvedono a pubblicare le pertinenti deliberazioni sul proprio sito WEB, secondo quanto disposto al comma 8 bis dell'art. 36 della norma in questione, e sul sito WEB: www.campaniacaccia.it. (di seguito sito "campaniacaccia.it").

La domanda di ammissione agli A.T.C. della Campania per l'esercizio venatorio programmato è unica.

Il cacciatore **con residenza anagrafica in Campania** può richiedere:

- a) l'ammissione ad un A.T.C. con residenza venatoria, beneficiando dell'eventuale riserva di posti per cacciatori residenti in Campania a cui è stata rilasciata per la prima volta la licenza di caccia, nei 12 mesi precedenti l'inizio della stagione venatoria;
- b) l'eventuale ammissione ad un ulteriore A.T.C. senza residenza venatoria;
- c) l'eventuale ammissione ad un altro A.T.C., senza residenza venatoria, per esercitare la caccia all'avifauna migratoria per l'intera stagione, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale 26/2012 e s.m.i.. In tale caso occorre effettuare a favore della Regione il versamento di una quota pari a quella di partecipazione all' A.T.C. entro il 31 agosto.

Il cacciatore **non residente** può richiedere l'ammissione ad un solo A.T.C., senza residenza venatoria.

Il cacciatore con residenza anagrafica in Campania che nella precedente annata venatoria ha inviato una valida domanda di ammissione ad un A.T.C., ha effettuato il versamento della quota di partecipazione ed è stato ammesso con residenza venatoria all'A.T.C. prescelto, se intende confermare le informazioni e le scelte allora indicate, può evitare di effettuare la domanda unica. In tal caso la precedente domanda sarà riconfermata in automatico dalla procedura informatica sul sito "campaniacaccia.it". **La domanda unica va nuovamente compilata ed inviata, a pena di esclusione nelle graduatorie, nel caso in cui siano intervenute modificazioni totali o parziali alle informazioni riportate in quella precedente, come la residenza o il rinnovo della licenza di caccia, o se non è stata ottenuta l'ammissione con residenza venatoria ad un A.T.C. della Campania per effetto della precedente domanda.**

La domanda di ammissione deve essere compilata in forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con allegata copia del documento di identità valido, e trasmessa utilizzando il sito "campaniacaccia.it", oppure in forma cartacea, usando il modello disponibile sul sito "campaniacaccia.it" o analoga conforme richiesta; il documento di riconoscimento valido sarà allegato rispettivamente in copia digitale o cartacea.



La domanda deve pervenire agli Uffici regionali competenti per territorio dove ha sede l'A.T.C. prescelto. Il termine per l'invio è fissato dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascun anno.

La procedura telematica consente l'invio della domanda al momento della compilazione e la possibilità di apportare correzioni fino al 31 marzo. La domanda, **se cartacea**, deve pervenire in busta chiusa, entro gli orari d'ufficio del periodo stabilito, ai seguenti recapiti:

- **Avellino:** Regione Campania - **U.O.D. 50.07.22** - Collina Liguorini – Centro Direzionale – Avellino;
- **Benevento:** Regione Campania - **U.O.D. 50.07.23** - Ufficio Caccia - P.zza Gramazio, n. 2 - Benevento;
- **Caserta:** Regione Campania - **U.O.D. 50.07.24** - Viale Carlo III - Area ex Ciapi - Caserta;
- **Napoli:** Regione Campania - **U.O.D. 50.07.25** - Via Porzio - Centro Direzionale Isola A/6 -Napoli;
- **Salerno:** Regione Campania - **U.O.D. 50.07.26** - Via Generale Clark, n. 103 – Salerno.

Nel caso di invio delle domande per posta con raccomandata A/R fa fede la data di ricezione presso il protocollo degli uffici regionali. Il tempestivo recapito resta ad esclusivo rischio del cacciatore. Non fa fede il timbro postale di invio.

I cacciatori che conseguono la licenza per la prima volta successivamente al periodo stabilito possono presentare richiesta mediante il sito "*campaniacaccia.it*" per l'ammissione con residenza venatoria agli A.T.C. che presentano disponibilità di posti, entro il termine dell'annata.

La domanda, con allegata copia del documento di riconoscimento valido, potrà essere inoltrata, per conto del cacciatore, anche dall'Associazione venatoria di appartenenza, subordinatamente a preliminare e formale autorizzazione da lui sottoscritta, che l'Associazione è tenuta a conservare agli atti e ad esibire agli uffici regionali in caso di controllo.

L'indicazione di tutti gli A.T.C., in ordine di preferenza del cacciatore, è obbligatoria, al fine di consentire l'assegnazione certa di almeno uno di essi. I criteri di priorità indicati sono utilizzati per la formulazione delle graduatorie.

Costituiscono **criteri di priorità** per l'ammissione **con residenza venatoria**, ai sensi del comma 2 *bis* dell'art. 36 della L.R. n. 26/2012, nell'ordine:

- a) la residenza anagrafica nell'A.T.C.;
- b) la residenza anagrafica in A.T.C. confinanti, se il numero di cacciatori in esso residenti anagraficamente supera il numero di posti disponibili.

I criteri **supplementari** di ammissione, ai sensi dell'Allegato alla D.G.R. del 9.12.2013, n. 520, sono nell'ordine:

- a) residenza anagrafica in isola che ricade nel territorio dell'A.T.C. scelto;
- b) residenza anagrafica in area naturale protetta che ricade nel territorio dell'A.T.C. scelto;
- c) residenza anagrafica nella provincia in cui ricade l'A.T.C. scelto;
- d) proprietà o conduzione, dimostrabile con scrittura registrata, di fondo rustico di estensione non inferiore a 4.000 mq che ricade nel territorio dell'A.T.C. scelto;
- e) nascita in Comune ricadente nell'area dell'A.T.C. scelto;
- f) età anagrafica (*a parità di requisiti è accordata preferenza al cacciatore più anziano*).

I criteri di **priorità supplementari** di ammissione **senza residenza venatoria**, ai sensi dell'Allegato alla D.G.R. del 9.12.2013, n. 520, sono nell'ordine:

- a) residenza anagrafica in isola che ricade nel territorio dell'A.T.C. scelto;
- b) residenza anagrafica in area naturale protetta che ricade nel territorio dell'A.T.C. scelto;
- c) residenza anagrafica nella provincia in cui ricade l'A.T.C. scelto;
- d) proprietà o conduzione, dimostrabile con scrittura registrata, di fondo rustico di estensione non inferiore a 4.000 mq che ricade nel territorio dell'A.T.C. scelto;
- e) nascita in Comune ricadente nell'area dell'A.T.C. scelto;
- f) età anagrafica (*a parità di requisiti viene accordata la preferenza al cacciatore più anziano*).

I criteri di **priorità supplementari** per l'ammissione **senza residenza venatoria** per l'esercizio esclusivo della caccia all'avifauna migratoria per l'intera stagione, ai sensi dell'art. 36, c. 2 della L.R. 26/2012 e s.m.i. e dell'Allegato alla Delibera GR n. 520 del 9.12.2013, sono nell'ordine:

- a) residenza anagrafica in A.T.C. confinante;
- b) proprietà o conduzione, dimostrabile con scrittura registrata, di fondo rustico di estensione non inferiore a 4.000 mq che ricade nel territorio dell'A.T.C. scelto;
- c) nascita in comune ricadente nell'area dell'A.T.C. scelto;
- d) età anagrafica (a parità di requisiti viene accordata la preferenza al cacciatore più anziano).

La domanda inviata può essere modificata o integrata dal compilatore **fino al termine del 31 marzo** stabilito per l'invio dell'istanza. La modifica mediante sistema *online* è effettuata sul sito "campaniacaccia.it"; la richiesta cartacea debitamente sottoscritta con allegata fotocopia del documento di riconoscimento valido, deve pervenire all'Ufficio entro il suddetto termine. Non è possibile la rettifica di dati anagrafici che modificano l'identificazione della persona titolare della domanda.

La correzione d'ufficio è apportata solo per errori d'imputazione delle domande cartacee.

I cacciatori residenti in altre regioni italiane possono richiedere l'accesso senza residenza venatoria ad un solo A.T.C. della Campania, sulla base dell'ordine di preferenza degli A.T.C.

Gli uffici riceventi, secondo il proprio ordinamento, protocollano le domande pervenute in via cartacea e le inseriscono in procedura. Tutte le istanze, anche quelle inviate telematicamente, sono istruite, a cura degli uffici regionali competenti, verificando: la data di arrivo, la completezza e la congruità delle informazioni. Tutte le informazioni autocertificate sono verificate secondo le norme vigenti, le domande contenenti dati non veritieri o prive del documento di identità valido vengono archiviate d'ufficio, ferme restando le responsabilità penali derivanti da eventuali dichiarazioni mendaci.

L'istruttoria, l'elaborazione e l'approvazione, con il supporto della procedura informatica del sito "campaniacaccia.it", delle **tre graduatorie** per l'ammissione a ciascun A.T.C. per l'intera stagione venatoria, deve concludersi, presumibilmente **entro il 15 maggio**. Sulla scorta dell'istruttoria e dei controlli effettuati, gli uffici regionali competenti per ciascun ambito territoriale di caccia, elaborano i seguenti documenti, che devono essere approvati dall'U.O.D. 50.07.19 "Caccia, Pesca e Acquacoltura":

- 1) graduatoria per l'ammissione con residenza venatoria dei cacciatori residenti in Campania;
- 2) graduatoria per l'ammissione con residenza venatoria dei cacciatori residenti in Campania a cui è stata rilasciata per la prima volta la licenza di caccia nei 12 mesi precedenti l'inizio della stagione venatoria;
- 3) graduatoria per l'ammissione senza residenza venatoria dei cacciatori non residenti in Campania;
- 4) elenco delle domande annullate o non accolte con la motivazione dell'esclusione.

Le graduatorie di ammissione con residenza venatoria sono formate tenendo conto dell'ordine delle preferenze espresse dal cacciatore, in base alla capienza dei posti disponibili; in caso di parità in graduatoria, viene accordata preferenza al cacciatore più anziano. Per il cacciatore che non può essere incluso nel primo A.T.C. indicato nelle proprie preferenze perché collocato in graduatoria in una posizione non utile, viene verificata d'ufficio la possibilità di collocarlo nel secondo ambito territoriale di caccia indicato nelle proprie preferenze e, in caso negativo, si procede d'ufficio a verificare la possibilità di inserirlo in uno degli A.T.C. indicati come preferenza. Le graduatorie devono essere formate, solo ed unicamente, sulla base dei posti disponibili.

Le graduatorie di ammissione senza residenza venatoria dei cacciatori non residenti in Campania sono formate tenendo conto della prima preferenza espressa in istanza, applicando i criteri di priorità previsti, senza essere troncate al raggiungimento del numero di posti disponibili, in modo da consentire scorrimenti in caso di eventuale disponibilità ulteriore di posti per mancati pagamenti.

Le graduatorie degli ammessi, e gli elenchi delle domande annullate o non accolte con la motivazione dell'esclusione sono pubblicati anche sul sito "campaniacaccia.it", presumibilmente entro **il 15 maggio**.

Il cacciatore, se ravvisa violazioni, può inviare, **a pena di esclusione entro e non oltre sette giorni dalla pubblicazione**, formale richiesta di riesame, compilando e confermando una richiesta di assistenza (*ticket*) nella sezione “**Richieste di assistenza**” del sistema *campaniacaccia.it*. L'Ufficio regionale competente deve valutare la richiesta di riesame nei successivi sette giorni, ed inviare l'esito alla U.O.D. 50.07.19 “Caccia, Pesca e Acquacoltura”. In nessun caso l'esito dei ricorsi può determinare il superamento della disponibilità massima di posti riservati e della densità venatoria.

I cacciatori che conseguono la licenza per la prima volta successivamente al periodo stabilito, possono comunque presentare richiesta diretta mediante il sito “*campaniacaccia.it*” per l'ammissione con residenza venatoria entro il termine dell'annata.

Il pagamento della quota di partecipazione deve avvenire entro il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria. Entro lo stesso termine gli estremi del pagamento della quota di partecipazione e quelli relativi alla tassa annuale regionale in corso di validità sono inseriti dal cacciatore nell'apposita procedura sul sito “*campaniacaccia.it*”, unitamente a copia digitale delle due ricevute; in alternativa il cacciatore fa pervenire copia dei versamenti all'A.T.C. di riferimento, che provvede ai suddetti adempimenti. Il Comitato di Gestione convalida l'ammissione di ciascun singolo cacciatore in posizione utile subordinatamente alla verifica del rispetto dell'indice di densità venatoria, della capienza di posti per ciascuna graduatoria e del pagamento della quota di partecipazione. Dopo la verifica, ad opera degli organi di gestione degli A.T.C., del mancato pagamento entro 10 giorni dalla scadenza del termine per eseguire i versamenti, i cacciatori inadempienti perdono il diritto all'ammissione e sono sospesi dalla graduatoria.

Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. delle Aree Contigue del P.N.C.V.D. può ammettere ad esercitare la caccia, ai sensi della normativa statale vigente, solo i cacciatori residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

A conclusione delle procedure sopra descritte il Comitato di gestione dell'A.T.C., con il supporto della procedura informatica, rileva e rende pubblico sul sito “*campaniacaccia.it*” il numero di posti non attribuiti della graduatoria per residenza venatoria. Tali posti sono riservati per l'intera stagione ad ammissioni senza residenza venatoria, a cacciatori già in possesso di residenza venatoria. L'istruttoria delle domande tiene conto della completezza e della congruità delle informazioni a confronto con quelle riportate dal documento allegato; inoltre, le informazioni autocertificate sono verificate a campione secondo le norme vigenti, e le domande con dati non veritieri, o prive del documento di identità valido, vengono annullate d'ufficio, ferme restando le responsabilità penali derivanti da eventuali dichiarazioni mendaci.

A seguito dell'istruttoria saranno formulate le due seguenti graduatorie per i cacciatori campani in possesso di residenza venatoria:

- 1) ammissione in un altro A.T.C., senza residenza venatoria;
- 2) ammissione in un A.T.C. differente da quello con residenza venatoria per esclusivo esercizio della caccia all'avifauna migratoria.

Le graduatorie di ammissione senza residenza venatoria sono formate tenendo conto della prima preferenza espressa in domanda che non ha determinato l'ammissione con residenza venatoria, applicando i criteri di priorità previsti, senza essere troncate al raggiungimento del numero di posti disponibili, in modo da consentire scorrimenti in caso di eventuale disponibilità ulteriore di posti per mancati pagamenti. Gli eventuali scorrimenti saranno pubblicati sul sito *www.campaniacaccia.it* e avranno una durata di 7 giorni, termine entro il quale i cacciatori interessati devono effettuare il versamento della quota di ammissione all'ATC e registrare gli estremi nel sistema regionale, pena la definitiva esclusione dalla graduatoria. Le graduatorie di ammissione senza residenza venatoria per l'esclusivo esercizio della caccia all'avifauna migratoria sono formate tenendo conto delle informazioni inserite in domanda, applicando i criteri di priorità previsti, senza essere troncate al raggiungimento del numero di posti disponibili, in modo da consentire scorrimenti in caso di eventuale disponibilità ulteriore di posti per mancati pagamenti.



Le graduatorie degli ammessi, e gli elenchi delle domande non accolte con la motivazione dell'esclusione, sono predisposti dagli Uffici regionali competenti per ciascun ambito territoriale di caccia, e vengono approvati dall'U.O.D. 50.07.19 "Caccia, Pesca e Acquacoltura" e sono pubblicati anche sul sito "campaniacaccia.it", presumibilmente entro **il 15 luglio**.

Le procedure relative a ricorsi, pagamento e convalida dell'ammissione sono quelle già descritte per le graduatorie di ammissione con residenza venatoria.

I cacciatori campani non presenti in una graduatoria di ammissione con residenza venatoria ad un A.T.C. della Regione, a partire dal primo luglio ed esclusivamente tramite il sistema "campaniacaccia.it", possono inserire domanda di ammissione in "accodamento" con residenza venatoria ad un A.T.C. il cui numero di posti disponibili per iscrizioni con residenza venatoria è superiore al numero di domande presenti nella graduatoria di ammissione con residenza venatoria. Tali domande, se accolte, determinano l'immediato inserimento del cacciatore in graduatoria che entro 15 giorni dovrà effettuare il versamento della quota di iscrizione a favore dell'A.T.C. e registrarne gli estremi nel sito "campaniacaccia.it", pena l'esclusione dalla graduatoria. In ogni caso il Comitato di Gestione può ammettere un cacciatore sul territorio di competenza solo in seguito all'accertamento del rispetto della densità venatoria, della disponibilità di posti, e del pagamento della quota di partecipazione e, nel caso delle Aree Contigue, anche della residenza.

Il **31 agosto**, presumibilmente termina la validità delle graduatorie, ed i posti delle singole graduatorie non attribuiti alla data di inizio della stagione venatoria, possono essere assegnati senza residenza venatoria a seguito di istanza diretta tramite il sito "campaniacaccia.it".

Fanno eccezione:

- a) i posti residui della riserva per i cacciatori che acquisiscono per la prima volta la licenza di caccia, che restano disponibili a tale scopo, fino al termine della stagione venatoria;
- b) i posti che residuano dalla graduatoria relativa all'ammissione per l'esclusiva caccia all'avifauna migratoria per l'intera stagione, che rientrano nella quota disponibile per la mobilità giornaliera di cui al comma 2 quinquies del citato articolo 36.

L'istruttoria favorevole delle domande dirette da parte del Comitato di gestione dell'A.T.C., il pagamento della quota di partecipazione e la convalida dell'ammissione determinano l'"accodamento" del cacciatore all'elenco degli ammessi, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Le procedure relative ai ricorsi sono quelle già descritte per le graduatorie di ammissione con residenza venatoria.

L'ammissione è convalidata solo a seguito dell'accertamento dei requisiti già evidenziati. Gli elenchi di tutti i cacciatori ammessi, aggiornati giornalmente, sono visibili sul sito "campaniacaccia.it" ed evidenziano la data di avvenuto "accodamento".

I Comitati di Gestione degli A.T.C., in relazione ai cacciatori non residenti in Campania, inviano gli elenchi agli uffici competenti per la caccia della relativa Regione, per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 12 della L. 157/1992.

L'A.T.C. di residenza venatoria del cacciatore viene impresso sul tesserino dalla procedura telematica di generazione e stampa che precede la vidimazione. Inoltre, anche le eventuali successive ammissioni senza residenza venatoria del cacciatore ad altri A.T.C. non richiedono alcuna annotazione degli Uffici sul tesserino, in quanto vengono attestate dalla comunicazione di avvenuta ammissione all'A.T.C. generata dal sistema, che il cacciatore ha l'obbligo di esibire in caso di controllo degli Organi di vigilanza.

Gli Uffici competenti per la caccia della Regione di appartenenza, per i cacciatori non residenti in Campania, provvedono ad annotare e timbrare, nello spazio riservato sul tesserino, l'A.T.C. di assegnazione, previa esibizione della ricevuta relativa al versamento della quota dovuta.

Ammissione per periodo inferiore alla stagione venatoria

Il cacciatore ammesso in un A.T.C. della Campania per l'intera stagione venatoria, che versa alla Regione una quota ulteriore pari a quella di partecipazione, può esercitare la caccia, esclusivamente su avifauna migratoria, in altri A.T.C., a scelta, per 50 giornate; tale possibilità è subordinata per ciascuna giornata alla disponibilità di posti ed al preventivo consenso degli organi di gestione nel rispetto della densità venatoria giornaliera. Il Cacciatore può inoltre richiedere l'accesso ad un A.T.C. per un periodo inferiore alla stagione venatoria (fino a tre giorni settimanali, per un massimo di cinque consecutivi, giornate di silenzio venatorio escluse). In tale caso la quota di partecipazione giornaliera da versare per l'accesso è pari ad un decimo di quella stagionale.

L'accesso senza residenza venatoria agli A.T.C. della Campania per periodi inferiori alla stagione di caccia è richiesto esclusivamente mediante prenotazione telematica sul sito "campaniacaccia.it", a partire dall'inizio della stagione venatoria. Le autorizzazioni all'accesso per periodi inferiori alla stagione venatoria (art 36, comma 2 quinquies e comma 3, lett. e.) sono richieste esclusivamente mediante prenotazione sul sito "campaniacaccia.it", che forma elenchi ordinati con criterio cronologico; non sono accettate prenotazioni che eccedono il numero di posti specificamente riservati al fine di salvaguardare il rispetto dell'indice di densità venatoria; l'istruttoria, effettuata dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. mediante verifica di regolarità formale e di veridicità delle dichiarazioni, determina la formazione di elenchi giornalieri a numero chiuso, mai superiore al totale dei posti riservati; gli Organi di Gestione degli A.T.C. autorizzano l'accesso di ciascun singolo cacciatore subordinatamente alla verifica del pagamento della quota di partecipazione e della densità venatoria.

In caso di necessità, e su disposizione dell'A.T.C., le prenotazioni per l'accesso senza residenza venatoria per ogni singola giornata possono essere inviate tramite posta elettronica alla casella istituzionale dell'A.T.C.. In tal caso l'autorizzazione o il diniego dovranno essere trasmessi al cacciatore con lo stesso mezzo. e l'A.T.C. dovrà comunque inserire nel sistema campaniacaccia.it ogni prenotazione nel più breve tempo possibile.

I Comitati di Gestione degli A.T.C., ove possibile, consentono l'accesso sul territorio di competenza di cacciatori residenti fuori regione, dopo l'accertamento, per ciascuna giornata di caccia, se non sia superato il limite complessivo del 5% del totale dei posti disponibili stabilito dall'articolo 36, comma 3, lettera c) della L. R. 26/2012 e s.m.i..

Sportello Unico delle Attività Venatorie (SUAV)

Attraverso il sistema telematico regionale www.campaniacaccia.it sono state di fatto attivate tutte le funzionalità che realizzano lo Sportello Unico delle Attività Venatorie (**SUAV**) in Regione Campania. Per il corretto funzionamento dello sportello, che si basa in via non esclusiva sul canale telematico, e per garantire la continuità dei servizi erogati, occorre mantenere un sistema di assistenza e supporto agli utenti da attuarsi tramite telefono, posta elettronica e sportello fisico.

Fino alla stagione venatoria 2017-2018 tutte le attività di assistenza e supporto sono state erogate esclusivamente dal ex Ufficio Centrale Foreste e Caccia, ma in considerazione della distribuzione geografica del SUAV sul territorio e del ruolo di responsabilità istituzionale degli Uffici territoriali e degli A.T.C., tali attività necessitano di una redistribuzione per competenza geografica.

A tale scopo sono state predisposte apposite schede dati nel sistema www.campaniacaccia.it che dovranno essere obbligatoriamente compilate dagli Uffici regionali territoriali e dagli A.T.C. **entro il 28 gennaio 2024** e aggiornate in tempo reale in caso di variazione dei dati. Le informazioni inserite in tali schede, tipicamente indirizzo postale, telefono, indirizzo e-mail, orari delle attività di Ufficio, nome del Responsabile, saranno utilizzate per divulgare all'utenza le modalità e gli orari di accesso ai servizi di assistenza e supporto.

Indicazioni conclusive

Qualora per una o più date definite nei punti precedenti ricorra un giorno festivo, il termine è posticipato al primo giorno feriale successivo.

Le indicazioni del presente documento incompatibili con le eventuali recenti disposizioni sopravvenute sono da considerare inefficaci.